



Dep. in udienza
09/02/22
IL CANCELLIERE
Michela MAUGATROZZO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezioni Unite penali
Il Presidente Aggiunto

Roma, 17 gennaio ~~2021~~ 2022

Al Sig. Presidente Titolare
della Prima Sezione penale
SEDE

Oggetto: *ordinanza di remissione alle Sezioni Unite n. racc. g. 45179/2021
relativa al procedimento n. R.G. 11459/2020 (ricorrente Mannucci Francesco).*

1. Si restituiscono gli atti relativi al procedimento in oggetto, a norma dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen., per nuova valutazione della questione che viene segnalata sia in quanto "foriera di contrasti giurisprudenziali", sia in quanto suscettibile di valutazione, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., da parte del Presidente della Corte.

2. Nel procedimento in questione, il ricorrente è stato assolto in primo grado dal reato di scoppio di materia esplosiva (art. 6, legge n. 895 del 1967), per venire poi, in relazione allo stesso reato, condannato in appello, in contumacia, su impugnazione del pubblico ministero, ed a seguito della rinnovazione della istruttoria dibattimentale, consistita nel solo nuovo esame di due testimoni (sentenza del 29 aprile 2019).

2.1. Il tema devoluto nella ordinanza di remissione è quello della eventuale efficacia, sul procedimento pendente dinanzi alla Prima sezione su ricorso dell'imputato, dei principi affermati nella sopravvenuta sentenza della Sez. Prima della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Maestri ed altri c. Italia*.

Si tratta della decisione in data 8 luglio 2021, con la quale è stata riconosciuta la violazione dell'art. 6, §1, della Convenzione ed in particolare, la Corte di merito procedente, dato luogo al ribaltamento delle assoluzioni di primo grado, senza rinnovare l'esame degli imputati, le cui dichiarazioni erano state decisive. A tal fine, si sarebbe dovuta fissare apposita udienza, dandone avviso agli interessati.

Il tema connesso, con riferimento al procedimento qui devoluto, è quello riguardante il potere della Cassazione di rilevare di ufficio la suddetta omissione - nella specie segnalata dal Procuratore generale di udienza - con l'effetto di dichiarare la prescrizione del reato, maturata nelle more.


3. Difetta, nel provvedimento di rimessione, la illustrazione, in primo luogo, del contrasto anche solo potenziale idoneo a giustificarla.

3.1. Si omette la considerazione della giurisprudenza di legittimità che, a Sezioni Unite ed a Sezioni semplici, ha già riconosciuto che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale, tra gli altri, anche per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", precisando che dal suo rifiuto non potrebbe conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267488 - 01; conforme, Sez. 5, n. 35905 del 13/10/2020, in motivazione).

Si è trattato, come è noto, del recepimento in termini anche estensivi, dei principi individuati dalla Corte edu (sentenza su caso Dan c. Moldavia del 22 agosto 2011; Hanu c. Romania, § 40, 4 giugno 2013) in merito al diritto fondamentale al processo equo, con particolare riferimento all'ipotesi prevista all'art. 6, §3, lett. d), - valida anche per l'appello che si sia concluso con la condanna pronunciata a seguito di *overturning* -: vale a dire al diritto difensivo ad esaminare o far esaminare i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Il filone giurisprudenziale nazionale, sul tema, si è del resto arricchito dei conformi approdi delle successive sentenze delle stesse Sezioni Unite (da ultimo, Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02).

3.2. Escluso dunque - come del resto evidenziato dalla stessa Sezione rimettente - che vi sia contrasto giurisprudenziale attuale in ordine alla inclusione delle dichiarazioni dell'imputato, se decisive, tra quelle da rinnovare di ufficio nella ipotesi del ribaltamento, non appare chiaro come la stessa situazione possa rendersi compatibile con la ipotesi avanzata di un contrasto potenziale, nell'ottica dell' art. 618 cod. proc. pen..

Anche circoscrivendo il *focus* della rimessione al tema degli obblighi positivi del giudice dell'appello in ordine alla fissazione della udienza dedicata alla rinnovazione dell'esame dell'imputato, debitamente avvisato, non sono evidenziate le ragioni del prevedibile contrasto interpretativo da risolvere.



L'ordinario dovere di interpretazione conforme, da parte della giurisprudenza nazionale, ai principi di fonte sovranazionale, come sancito dall'art. 117 della Costituzione, non dà ragione allo stato, di ipotizzare un simile contrasto, che, di regola, dovrebbe originare quantomeno dalla esistenza di una decisione rispetto alla quale possano motivatamente prevedersi difformità. E nel caso di specie, tale situazione non viene posta in luce.

4. Non ricorre neppure, data la rimessione da parte del giudice precedente, ex art. 618 cit., la diversa ipotesi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., che attribuisce al Presidente della Corte, nell'esercizio del potere di assegnazione del ricorso alla Sezione competente, quello di assegnarlo invece alle Sezioni Unite penali, per la "speciale importanza della questione".

Come già osservato, il tema delle modalità e dei limiti di attuazione dei principi espressi da sentenze della Corte ed in si pone quotidianamente riguardo ad una serie notevole di decisioni della Corte stessa e, più in particolare, la prospettiva europea della rinnovazione delle prove dichiarative decisive in caso di ribaltamento di sentenza di assoluzione viene da tempo attuata, nelle sue plurime sfaccettature, dalla ormai uniforme giurisprudenza nazionale anche a Sezioni Unite, già ricordata, che si giova della stabilizzazione normativa del principio ad opera del legislatore del 2017.

Con la conseguenza che, nella specie, la segnalazione, da parte della Sezione rimettente, della possibile valutazione di "speciale importanza della questione", sembra, piuttosto, calibrata sul poco rilevante aspetto del solo impatto "quantitativo" dei principi della sentenza "Maestri" sulla giurisprudenza nazionale e sulla novità di una delle osservazioni in essa contenute. Ma senza chiamata in causa di peculiari e concrete incertezze interpretative diverse da quelle destinate alla ordinaria nomofilachia riservata alle Sezioni semplici e, in definitiva, senza che ricorrano, anche sotto tale profilo, i presupposti della speciale funzione uniformatrice delle Sezioni Unite.

5. In terzo luogo - ma con osservazione in verità assorbente - la restituzione degli atti si rende necessaria per sollecitare una adeguata motivazione sulla "rilevanza" della questione dedotta, con riferimento al caso concreto.

5.1. E' principio condiviso anche dalla giurisprudenza costituzionale che la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo, ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, "resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata" (C. Cost. n. 49 del 2015). Nella stessa sentenza Maestri ed altri, al § 1, viene ribadito che il compito della Corte è quello di accertare se la linea di condotta adottata in un caso particolare abbia portato a



risultati compatibili con la Convenzione, tenendo conto anche delle circostanze specifiche del caso, la sua natura e la sua complessità.

E la sentenza "Maestri", in relazione al caso concreto (caratterizzato dalla mancata rinnovazione dell'esame degli imputati prima del ribaltamento, in appello, della assoluzione di primo grado), ha rilevato la violazione del diritto al processo equo determinata dal fatto che il mutamento del giudizio si era basato, per un numero cospicuo di ricorrenti, su una diversa considerazione dell'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere, sicchè non era possibile effettuare una valutazione giuridica della loro condotta senza prima tentare la verifica delle loro reali intenzioni, in relazione agli atti che erano contestati (§60). Per questi motivi, la Corte ha ritenuto che le questioni che la Corte d'appello doveva esaminare richiedessero una valutazione diretta delle dichiarazioni degli imputati, che, in primo grado, erano state decisive per l'assoluzione.

Ciò posto, si nota come l'ordinanza di rimessione, con riferimento al procedimento pendente, non si soffermi sul tema e non illustri la ricorrenza di situazione processuale omologa a quella esaminata dalla sentenza della CEDU, risultando, piuttosto, dall'esame delle sentenze di merito, che il ricorrente non rese dichiarazioni in primo grado e che, conseguentemente, nella valutazione degli elementi reputati sufficienti per la assoluzione, non fu compresa la prova dichiarativa proveniente dall'imputato. L'*overturning*, peraltro, è stato motivato alla luce della diversa valutazione della attendibilità di un teste, poi deceduto; del contenuto di filmati; di servizi di polizia giudiziaria e, infine, di intercettazioni: elementi invece reputati, dal primo giudice, privi di capacità dimostrativa piena.

In conclusione, per dirla con la sentenza della Corte costituzionale sopra citata, anche sotto il profilo appena ricordato non può convenirsi con i giudici rimettenti, sul fatto che la Corte EDU abbia enunciato un principio di diritto vincolante in linea di principio e cioè a prescindere dalla specifica situazione processuale. Con evidenti conseguenze in punto di rilevanza del tema posto dalla pronuncia CEDU.

5.2. Discende da quanto sopra osservato che non potrebbe essere esaminato, nel caso concreto, neppure il tema, pure evocato nella ordinanza di rimessione, della eventuale perimetrazione cronologica degli effetti della sentenza della Corte edu rispetto al quale, peraltro, si sollecita (a pag. 6) la applicazione di parametri (da un lato, il criterio del *tempus regit actum* e, dall'altro quello del principio di legalità ex art. 7 Conv.), senza chiarire la correlazione reciproca e con il caso di specie.



6. Per tutte le ragioni esposte, oltre a non apprezzarsi un contrasto giurisprudenziale, non sembra neppure sostenuta una tesi dissonante dai precedenti, in termini tali da prefigurare un contrasto potenziale determinabile ad opera della Sezione rimettente o una questione di speciale importanza, idonea a sollecitare la assegnazione presidenziale, di ufficio, alle Sezioni Unite, anche in assenza di contrasti, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen..

7. In ogni caso, resta ferma la piena autonomia del Collegio cui sarà devoluto l'esame del ricorso in oggetto di reiterare la rimessione dello stesso alle Sezioni Unite sulla base di nuove considerazioni.

Il Presidente Aggiunto
Margherita Cassano



